



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
016/16	24.05.2016	086/16	14 GIU 2016	

**LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA**

Riunita in Roma, presso la sede del Ministero in Via XX Settembre n. 20, in data 24.05.2016,  
con l'intervento dei Signori:

Avv. Stefano Grassi  
Avv. Luca Ghelfi  
Avv. Leonardo Patanè

Presidente f.f.  
Componente relatore  
Componente

assistita dal  
Sig. Donato Antonio LIDDI

Segretario

Ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Nel procedimento N° 016/16 Ruolo contro:

- Zizzi Angelo (nato a Martina Franca - TA, il 10.05.1975), C.F. ZZZNGL75E10E986J

**INCOLPATO**

Per la violazione prevista e disciplinata dell'art. 2 e art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, per essere il cavallo Task Force ok, allenato dall'incolpato, risultato positivo alla sostanza Betametasona ai prelievi antidoping, effettuati presso l'Ippodromo di Pontecagnano il 17.06.2015, in occasione della corsa " Premio Renoir".

**FATTO**

Con atto del 08.04.2016, depositato il 08.04.2016, la Procura della Disciplina ha deferito a questa Commissione l'incolpato, nella sua qualità di allenatore del cavallo Task Force ok poiché quest'ultimo, a seguito di prelievo e analisi antidoping svolti presso l'Ippodromo di Pontecagnano il 17.06.2015 è risultato positivo alla sostanza Betametasona.

Veniva, ritualmente, seguito l'iter procedimentale con il quale si comunicava all'incolpato la non negatività delle prime analisi e quest'ultimo produceva certificato medico attestante le cure effettuate al cavallo in data 07.06.2015, con prognosi di sospensione per gg. 7. La Procura della disciplina concludeva quindi solo per il distanziamento del cavallo e la irrogazione della sanzione pecuniaria per incauta medicazione.



*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

Instauratosi regolarmente il procedimento innanzi a questa Commissione, all'odierna udienza l'incolpato non è comparso, ancorchè ritualmente convocato. Il rappresentante della Procura, benchè ritualmente avvisato, non è comparso e la Commissione - alla luce della interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare, fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.05.2012 e confermata dal MIPAAF con nota del D.G. del 30.10.2012 - dispone la prosecuzione della trattazione.

**DIRITTO**

Rilevato che dagli atti del procedimento risulta raggiunta la prova della responsabilità dell'incolpato costituita da : i) dal risultato delle analisi effettuate nel pieno rispetto della normativa vigente e non oggetto di contestazione da parte dell'incolpato medesimo; ii) dalla qualifica di allenatore dell'incolpato.

Rilevato, inoltre, che ai fini della quantificazione della sanzione si devono considerare le deduzioni svolte dall'incolpato avanti la Procura Della Disciplina e, inoltre, le condivisibili conclusioni della medesima circa l'applicazione della sola sanzione pecuniaria prevista per l'ipotesi di incauta medicazione;

**P.Q.M.**

Dichiara la responsabilità disciplinare, del Sig. **Zizzi Angelo** in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della multa di € 500,00 (euro cinquecento). Ordina il distanziamento totale del cavallo Task Force ok dall'ordine di arrivo del premio Renoir disputatosi il 17.06.2015 all'ippodromo di Pontecagnano e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

IL PRESIDENTE  
Avv. Stefano Grassi

IL COMPONENTE ESTENSORE  
Avv. Luca Ghelfi



# Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I Istanza

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
019/16	24.05.2016	087/16	14 GIU 2016	

## LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA Istanza

Riunita in Roma, presso la sede del Ministero in Via XX Settembre n. 20, in data 24.05.2016,  
con l'intervento dei Signori:

Avv. Stefano Grassi  
Avv. Luca Ghelfi  
Avv. Leonardo Patanè

Presidente f.f.  
Componente relatore  
Componente

assistita dal  
Sig. Donato Antonio LIDDI

Segretario

Ha pronunciato la seguente

### DECISIONE

Nel procedimento N° 019/16 Ruolo contro:

- Cracolici Salvatore (nato a Palermo il 08.11.1959), C.F. CRC SVT59S08G273W

### INCOLPATO

Per la violazione prevista e disciplinata dell'art. 2 e art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, per essere il cavallo SWAMI GAMS, allenato dall'incolpato, risultato positivo alla sostanza Caffaina ai prelievi antidoping, effettuati presso l'Ippodromo di SS Cosma e Damiano il 17.06.2015, in occasione della corsa "Premio Galileo".

### FATTO

Con atto del 08.04.2016, depositato il 08.04.2016, la Procura della Disciplina ha deferito a questa Commissione l'incolpato, nella sua qualità di allenatore del cavallo SWAMI GAMS poiché quest'ultimo, a seguito di prelievo e analisi antidoping svolti presso l'Ippodromo di SS Coma e Damiano il 17.06.2015 è risultato positivo alla sostanza Caffaina.

Veniva, ritualmente, seguito l'iter procedimentale con il quale si comunicava all'incolpato la non negatività delle prime analisi.

Instauratosi regolarmente il procedimento innanzi a questa Commissione, all'odierna udienza l'incolpato non è comparso ma si è costituito per il tramite dell'Avv. Massimiliano Capuzi del Foro di Roma, che ha depositato in data odierna comparsa di costituzione con allegati. L'incolpato deduce che il cavallo era stabulato presso il centro privato del proprietario e che quest'ultimo - ignaro delle conseguenze dopanti - avrebbe somministrato al cavallo la nota bevanda Red Bull, contenente caffeina. La difesa dell'incolpato allega



# Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

all'uopo dichiarazione della proprietaria del cavallo e conclude per il proscioglimento dell'incolpato. Il rappresentante della Procura, benchè ritualmente avvisato, non è comparso e la Commissione - alla luce della interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare, fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.05.2012 e confermata dal MIPAAF con nota del D.G. del 30.10.2012 - dispone la prosecuzione della trattazione.

## DIRITTO

Rilevato che dagli atti del procedimento risulta raggiunta la prova della responsabilità dell'incolpato costituita da : i) dal risultato delle analisi effettuate nel pieno rispetto della normativa vigente e non oggetto di contestazione da parte dell'incolpato medesimo; ii) dalla qualifica di allenatore dell'incolpato, a nulla rilevando le deduzioni del predetto, atteso che grava e ricade comunque sull'allenatore l'obbligo di accertarsi sia sullo stato di salute che su quanto somministrato al cavallo, ciò a prescindere che il cavallo sia stabulato presso il proprietario e dalla dichiarazioni del medesimo, inconferenti nel caso di specie.

Rilevato, inoltre, che ai fini della quantificazione della sanzione si deve avere riguardo alla sostanza somministrata e alla capacità della medesima di alterare le prestazioni del cavallo;

## P.Q.M.

Dichiara la responsabilità disciplinare, del Sig. **Cracolici Salvatore** in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 2 (due) oltre alla multa di € 500,00 (euro cinquecento). Ordina il distanziamento totale del cavallo SWAMI GAMS dall'ordine di arrivo del premio Galileo disputatosi il 17.06.2015 all'ippodromo di SS Cosma e Damiano e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

IL PRESIDENTE

Avv. Stefano Grassi

IL COMPONENTE ESTENSORE

Avv. Luca Ghelfi



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
PAQI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
015/16	24/05/2016	088/16	14 GIU 2016	

**LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA**

Riunita in camera di consiglio a Roma, presso la sede del MIPAAF, in via XX Settembre 20, in data 24 Maggio 2016 con l'intervento dei Signori:

Avv. Stefano Grassi  
Avv. Leonardo Patanè  
Avv. Luca Ghelfi

Presidente f. f.  
Componente relatore  
Componente

assistita dal  
Sig. Donato Antonio LIDDI

Segretario

Ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Nel procedimento N° Ruolo 015/16 contro:

l'allenatore LICCARDO GIACOMO nato a Calvizzano (NA), il 19/09/1974 ed ivi residente in Via Campania n. 2.

**INCOLPATO**

di violazione dell'art. 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, in quanto il cavallo OTTONE JET, da lui allenato, è stato trovato positivo alla sostanza "FUROSEMIDE" in occasione della disputa della corsa Premio "Giorgio Armani" in data 30 luglio 2015, tenutasi presso l'Ippodromo di Albenga (SV).

**FATTO**

Con atto di incolpazione del 08.04.2016, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti dell'allenatore Sig. LICCARDO GIACOMO, in quanto il cavallo OTTONE JET era risultato positivo alla sostanza proibita "Furosemide", a seguito degli accertamenti anti doping eseguiti in occasione della disputa del Premio "Giorgio Armani" del 30 luglio 2015, tenutasi presso l'ippodromo di Albenga.

Venivano, quindi, trasmessi i risultati delle analisi, effettuate sul campione biologico (urina), relativo al citato cavallo, prelevato in occasione della predetta corsa, ove era stata riscontrata la positività alla sostanza " Furosemide".

All'udienza del 24.05.2016, la Commissione di Disciplina di Prima Istanza dava atto dell'assenza del rappresentante della Procura della Disciplina, sebbene ritualmente avvisato. La stessa Commissione riteneva che l'assenza del rappresentante della Procura non fosse essenziale ai fini della validità della



## *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

predetta udienza, tenuto conto che essa viene svolta in camera di consiglio ed, invero, il rito previsto per le udienze in camera di consiglio, contempla l'audizione delle parti, solo se le stesse compaiono.

Pertanto, il Presidente, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF con nota del 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione.

Il Presidente dava atto della regolarità delle notifiche.

Il Presidente dava atto, altresì, della regolarità delle notifiche avvenute per via telematica all'email ufficiale comunicata dall'incolpato al MIPAAF e quindi, in assenza di ulteriore comunicazione per un'eventuale cambio di recapito, fa fede tale ultima email conosciuta dall'Ente.

All'udienza nessuno era presente per l'incolpato.

La Procura della Disciplina, nell'atto di incolpazione, chiedeva volersi affermare la responsabilità disciplinare dell'incolpato in relazione alla violazione contestata e disporre la sospensione di mesi due dalla relativa qualifica, la sanzione pecuniaria di euro 500,00 oltre il distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa imputata e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

### **DIRITTO**

Dal risultato delle analisi, effettuate sul campione di urina prelevato al cavallo nella corsa Premio "Giorgio Armani" del 30.07.2015, è emersa in modo inequivocabile la positività alla sostanza "FUROSEMIDE", farmaco di origine sintetica ad azione diuretica.

L'assunzione di tale sostanza costituisce una violazione del regolamento antidoping.

Pertanto, in presenza della prova oggettiva dell'avvenuto doping, costituita dal risultato delle analisi, tenuto conto delle risultanze istruttorie, e non avendo l'incolpato fornito alcuna prova che l'evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo, o alcun elemento concreto e fondato in ordine alla presunta assunzione accidentale della sostanza rinvenuta nelle analisi, la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, all'allenatore quale esclusivo affidatario dello stesso cavallo.

Conseguentemente, valutate le predette circostanze, la tipologia della sostanza rinvenuta e la condotta dell'incolpato, si ritiene congruo addebitare allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 2 (due) oltre alla multa di euro 500,00 (cinquecento/00) ed il distanziamento totale del cavallo OTTONE JET dall'ordine di arrivo del Premio "Giorgio Armani" del 30 luglio 2015, tenutosi presso l'Ippodromo di Albenga e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

### **P.Q.M.**

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. LICCARDO GIACOMO in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 2 (due) oltre alla multa di € 500,00 (cinquecento/00). Ordina il distanziamento totale del cavallo OTTONE JET dall'ordine di arrivo del Premio "Giorgio Armani" disputatosi il 30/07/2015 all'ippodromo di Albenga e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

L'Estensore

Il Presidente f. f.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
POAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I Istanza

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
051/15	23/02/2016	089/15	21 GIU 2016	

**LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA Istanza**

Riunita in camera di consiglio a Roma, presso la sede del dipartimento ICQRF del MIPAAF, in via Quintino Sella n. 42, in data 23 Febbraio 2016 con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco Ferroni  
Avv. Leonardo Patanè  
Avv. Irene La Mendola

Presidente  
Componente relatore  
Componente

assistita dal  
Sig. Donato Antonio LIDDI

Segretario

Ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Nel procedimento N° Ruolo 051/15 contro:  
l'allenatore SARNATARO FRANCESCO nato a Pozzuoli (NA), il 10/12/1970 e residente in Via Vic/le Masseria Vecchia 145/6, Giugliano in Campania (NA).

**INCOLPATO**

di violazione degli artt. 2 e 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite e degli artt. 5 e 7 delle Norme di Procedura Disciplinare, in quanto il cavallo SFERA DEGLI ULIVI, da lui allenato, è stato trovato positivo alla sostanza "BENZOILECGONINA E ECGONINA METILESTERE" in occasione della disputa della corsa Premio "Trani" in data 2 febbraio 2015, tenutasi presso l'Ippodromo di Taranto (TA).

**FATTO**

Con atto di incolpazione del 13.07.2015, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti dell'allenatore Sig. SARNATARO FRANCESCO, in quanto il cavallo SFERA DEGLI ULIVI era risultato positivo alla sostanza proibita "Benzoilecgonina e Ecgonina Metilestere", a seguito degli accertamenti anti doping eseguiti in occasione della disputa del Premio "Trani" del 02 febbraio 2015, tenutasi presso l'ippodromo di Taranto.

Venivano, quindi, trasmessi i risultati delle analisi, effettuate sul campione biologico (urina), relativo al citato cavallo, prelevato in occasione della predetta corsa, ove era stata riscontrata la positività alla sostanza " Benzoilecgonina e Ecgonina Metilestere".

All'udienza del 23.02.2016, la Commissione di Disciplina di Prima Istanza dava atto dell'assenza del rappresentante della Procura della Disciplina, sebbene ritualmente avvisato. La stessa Commissione riteneva che l'assenza del rappresentante della Procura non fosse essenziale ai fini della validità della



## *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

predetta udienza, tenuto conto che essa viene svolta in camera di consiglio ed, invero, il rito previsto per le udienze in camera di consiglio, contempla l'audizione delle parti, solo se le stesse compaiono. Pertanto, il Presidente, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF con nota del 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione.

Il Presidente dava atto della regolarità delle notifiche.

Si dava, altresì, atto della memoria difensiva con relativi allegati trasmessa in data 22 febbraio 2016 dall'Avv. Emanuele Scieri difensore dell'incolpato.

All'udienza era presente per l'incolpato il predetto difensore.

La Procura della Disciplina, nell'atto di incolpazione, chiedeva volersi affermare la responsabilità disciplinare dell'incolpato in relazione alla violazione contestata e disporre la sospensione di mesi sei dalla relativa qualifica, la sanzione pecuniaria di euro 1.500,00 oltre il distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa imputata e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

### **DIRITTO**

Dal risultato delle analisi, effettuate sul campione di urina prelevato al cavallo nella corsa Premio "Trani" del 02.02.2015, è emersa in modo inequivocabile la positività alla sostanza "BENZOILECGONINA E ECGONINA METILESTERE", farmaco metabolite della cocaina ad azione stimolante.

L'assunzione di tale sostanza costituisce una violazione del regolamento antidoping.

Pertanto, in presenza della prova oggettiva dell'avvenuto doping, costituita dal risultato delle analisi, tenuto conto delle risultanze istruttorie, e non avendo l'incolpato fornito alcuna prova che l'evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo, o alcun elemento concreto e fondato in ordine alla presunta assunzione accidentale della sostanza rinvenuta nelle analisi, la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, all'allenatore quale esclusivo affidatario dello stesso cavallo.

Esaminando la memoria difensiva depositata dall'Avv. Emanuele Scieri, in merito alle eccezioni sulla eventuale contaminazione ambientale derivante dall'uso di sostanze stupefacenti da parte di qualche operatore all'interno dei box dove stazionano i cavalli e sul fatto che l'ippodromo in questione presenterebbe troppi casi analoghi sospetti, esse sono del tutto prive di rilevanza ed andrebbero semmai segnalate in altre sedi opportune.

In merito all'eccezione della mancata determinazione della quantità di sostanza rinvenuta nelle analisi, essa va rigettata perché, nel momento in cui viene rilevata la sostanza, ciò di per sé significa che è stato superato il limite di tollerabilità previsto dalla AORC e quindi il limite previsto dalla Legge per la punibilità, altrimenti non sarebbe stata riscontrata alcuna sostanza.

Conseguentemente, valutate le predette circostanze, la tipologia della sostanza rinvenuta e la condotta dell'incolpato, si ritiene congruo addebitare allo stesso il minimo edittale previsto dalla normativa e quindi la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi 6 (sei) oltre alla multa di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) ed il distanziamento totale del cavallo Scorfano dall'ordine di arrivo del Premio "Trani" del 02 Febbraio 2015, tenutosi presso l'Ippodromo di Taranto e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.



*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I Istanza

**P.Q.M.**

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. SARNATARO FRANCESCO in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi 6 (sei) oltre alla multa di € 1.500,00 (millecinquecento/00) in considerazione della tipologia della sostanza rinvenuta. Ordina il distanziamento totale del cavallo SFERA DEGLI ULIVI dall'ordine di arrivo del Premio "Trani" disputatosi il 02/02/2015 all'ippodromo di Taranto e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

L'Estensore

Il Presidente ~~FR.~~



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I Istanza

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
052/15	03/02/2016	090/16	21 GIU 2016	

**LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA Istanza**

Riunita in camera di consiglio a Roma, presso la sede dell'ICQRF in via Quintino Sella n. 42, in data 3 Febbraio 2016 con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco Ferroni  
Avv. Leonardo Patanè  
Avv. Irene La Mendola

Presidente  
Componente relatore  
Componente

assistita dal

Sig. Donato Antonio LIDDI

Segretario

Ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Nel procedimento N° Ruolo 052/15 contro:

l'allenatore SARNATARO FRANCESCO nato a Pozzuoli (NA), il 10/12/1970 e residente in Via Vic/le Masseria Vecchia 145/6, Giugliano in Campania (NA).

**INCOLPATO**

di violazione degli artt. 2 e 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite e degli artt. 5 e 7 delle Norme di Procedura Disciplinare, in quanto il cavallo SCORFANO, da lui allenato, è stato trovato positivo alla sostanza "BENZOILECGONINA E ECGONINA METILESTERE" in occasione della disputa della corsa Premio "Aeroporti" in data 5 febbraio 2015, tenutasi presso l'Ippodromo di Taranto (TA).

**FATTO**

Con atto di incolpazione del 13.07.2015, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti dell'allenatore Sig. SARNATARO FRANCESCO, in quanto il cavallo SCORFANO era risultato positivo alla sostanza proibita "Benzoilecgonina e Ecgonina Metilestere", a seguito degli accertamenti anti doping eseguiti in occasione della disputa del Premio "Aeroporti" del 05 febbraio 2015, tenutasi presso l'ippodromo di Taranto.

Venivano, quindi, trasmessi i risultati delle analisi, effettuate sul campione biologico (urina), relativo al citato cavallo, prelevato in occasione della predetta corsa, ove era stata riscontrata la positività alla sostanza " Benzoilecgonina e Ecgonina Metilestere".

All'udienza del 23.02.2016, la Commissione di Disciplina di Prima Istanza dava atto dell'assenza del rappresentante della Procura della Disciplina, sebbene ritualmente avvisato. La stessa Commissione riteneva che l'assenza del rappresentante della Procura non fosse essenziale ai fini della validità della



## *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

predetta udienza, tenuto conto che essa viene svolta in camera di consiglio ed, invero, il rito previsto per le udienze in camera di consiglio, contempla l'audizione delle parti, solo se le stesse compaiono. Pertanto, il Presidente, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF con nota del 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione.

Il Presidente dava atto della regolarità delle notifiche.

Si dava, altresì, atto della memoria difensiva con relativi allegati trasmessa in data 22 febbraio 2016 dall'Avv. Emanuele Scieri difensore dell'incolpato.

All'udienza era presente per l'incolpato il predetto difensore.

La Procura della Disciplina, nell'atto di incolpazione, chiedeva volersi affermare la responsabilità disciplinare dell'incolpato in relazione alla violazione contestata e disporre la sospensione di mesi sei dalla relativa qualifica, la sanzione pecuniaria di euro 1.500,00 oltre il distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa imputata e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

### **DIRITTO**

Dal risultato delle analisi, effettuate sul campione di urina prelevato al cavallo nella corsa Premio "Aeroporti" del 05.02.2015, è emersa in modo inequivocabile la positività alla sostanza "BENZOILECGONINA E ECGONINA METILESTERE", farmaco metabolite della cocaina ad azione stimolante.

L'assunzione di tale sostanza costituisce una violazione del regolamento antidoping.

Pertanto, in presenza della prova oggettiva dell'avvenuto doping, costituita dal risultato delle analisi, tenuto conto delle risultanze istruttorie, e non avendo l'incolpato fornito alcuna prova che l'evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo, o alcun elemento concreto e fondato in ordine alla presunta assunzione accidentale della sostanza rinvenuta nelle analisi, la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, all'allenatore quale esclusivo affidatario dello stesso cavallo.

Esaminando la memoria difensiva depositata dall'Avv. Emanuele Scieri, in merito alle eccezioni sulla eventuale contaminazione ambientale derivante dall'uso di sostanze stupefacenti da parte di qualche operatore all'interno dei box dove stazionano i cavalli e sul fatto che l'ippodromo in questione presenterebbe troppi casi analoghi sospetti, esse sono del tutto prive di rilevanza ed andrebbero semmai segnalate in altre sedi opportune.

In merito all'eccezione della mancata determinazione della quantità di sostanza rinvenuta nelle analisi, essa va rigettata perché, nel momento in cui viene rilevata la sostanza, ciò di per sé significa che è stato superato il limite di tollerabilità previsto dalla AORC e quindi il limite previsto dalla Legge per la punibilità, altrimenti non sarebbe stata riscontrata alcuna sostanza.

Conseguentemente, valutate le predette circostanze, la tipologia della sostanza rinvenuta e la condotta dell'incolpato, si ritiene congruo addebitare allo stesso il minimo edittale previsto dalla normativa e quindi la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi 6 (sei) oltre alla multa di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) ed il distanziamento totale del cavallo Scorfano dall'ordine di arrivo del Premio "Aeroporti" del 05 Febbraio 2015, tenutosi presso l'Ippodromo di Taranto e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

**P.Q.M.**



*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. SARNATARO FRANCESCO in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi 6 (sei) oltre alla multa di € 1.500,00 (millecinquecento/00) in considerazione della tipologia della sostanza rinvenuta. Ordina il distanziamento totale del cavallo SCORFANO dall'ordine di arrivo del Premio "Aeroporti" disputatosi il 05/02/2015 all'ippodromo di Taranto e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

L'Estensore

Il Presidente ~~FF~~





## *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione.

Dopo la relazione di rito, il procedimento veniva definito mediante lettura del dispositivo.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Va dichiarata la responsabilità disciplinare del sig. BECCHETTI Lucio in quanto dal risultato delle analisi effettuate sul campione di urina prelevato il 22 aprile 2015 al cavallo RICANDRO MSM in occasione della corsa sopra citata, è emersa in modo inequivocabile ed incontrovertibile la positività alla sostanza "Flunixin", che rientra fra quelle indicate nella lista delle sostanze proibite di cui all'allegato 1 del regolamento per il controllo delle sostanze proibite (Antidoping).

Va premesso che l'art. 1 del vigente regolamento delle corse al trotto adottato dall'ASSI dispone testualmente: *"Il presente regolamento stabilisce le norme che disciplinano le corse al trotto in Italia. Ha carattere vincolante e si presuppone conosciuto da tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che operano nel settore. Essi sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle sue norme e dei provvedimenti adottati dall'Ente"*; il successivo art. 3 prevede: *"I soggetti sottoposti al presente Regolamento sono obbligati a comunicare all'Ente, nei termini dallo stesso stabiliti, tutti i dati e le notizie da esso richieste anche mediante l'invio di moduli o formulari. Le comunicazioni da parte dell'Ente sono trasmesse ai soggetti suddetti, al recapito dagli stessi indicato (indirizzo PEC o e-mail) nell'istanza di autorizzazione allo svolgimento di un'attività nel settore o a quello successivamente comunicato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o attraverso strumenti informatici e/o telematici certificati. Nel caso in cui l'indirizzo PEC, l'indirizzo e-mail, e le eventuali successive variazioni degli stessi non vengano comunicate la pubblicazione sul sito dell'Amministrazione vale come notifica a tutti gli effetti"*.

Ciò posto, nel caso in esame, dopo l'accertamento della positività al doping, così come disposto dal vigente regolamento delle corse al trotto, ne veniva data pubblicazione in data 26.05.2015 sul sito dell'Amministrazione nella sezione "Elenco cavalli positivi al doping" con l'avviso in calce che *"l'interessato potrà richiedere le controanalisi entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sul sito, sopra evidenziata, utilizzando esclusivamente l'apposito modulo"*. Quanto innanzi veniva effettuato ai sensi e per gli effetti del citato art. 3 ult. co. in quanto, come dimostrato dalla Procura della Disciplina, mediante l'esibizione agli atti della "Scheda Operatore Ippico", l'incolpato non ha comunicato un indirizzo e-mail o PEC ove voler ricevere le comunicazioni del caso.

Dagli atti del procedimento risulta raggiunta, quindi, la piena prova della responsabilità dell'incolpato, costituita: 1) dal risultato delle I analisi effettuate nel pieno rispetto della normativa vigente; 2) dalla qualifica di allenatore e guidatore del cavallo "RICANDRO MSM", trovato positivo al controllo antidoping, ricoperta dall'incolpato all'epoca dei fatti di cui al presente procedimento. In presenza della prova oggettiva costituita dal risultato delle analisi, la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11, 6° comma del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, all'incolpato, in virtù della qualifica rivestita e per non aver provato di aver posto in essere tutte le misure necessarie ed idonee ad evitare il fatto contestato.

Può trovare, però, accoglimento l'ipotesi più attenuata di responsabilità per "incauta medicazione", espressamente richiesta, negli scritti difensivi, dalla parte: infatti come emerge dal certificato del veterinario allegato alla memoria difensiva del 20.07.2015 (prodotto in originale ed avente tutti i requisiti di validità di cui all'art. 2 co. 2 del reg. anti-doping) pienamente valido ed efficace, conferma



*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

la responsabilità dell'incolpato in quanto accerta la somministrazione della sostanza ma, nel contempo, sotto il profilo della gradazione della pena da irrogare, consente di qualificarla come lieve perché dallo stesso emerge che è stato pienamente rispettato il periodo di sospensione dalle gare di 7 gg. come prescritti dal medico veterinario che, decorrenti dalla data del 12.04.2015 – di fine somministrazione della terapia – sono scaduti il 19 aprile 2015. Di conseguenza il ritrovamento nel cavallo della sostanza proibita alla data del 24.04.2015, può quindi, in assenza di prova contraria ad opera della Procura di Disciplina, essere riconducibile alla somministrazione del 10-12.04.2015 e, nello specifico ad una coda terapeutica ovvero “anomala e soggettiva ritenzione nell'organismo dell'animale”.

Alla luce di quanto precede va quindi affermata la responsabilità disciplinare del sig. **BECCHETTI Lucio** in considerazione del fatto che gli elementi rappresentati dall'incolpato non appaiono dunque idonei o sufficienti ad escluderne la responsabilità, stante l'evidente fondatezza dell'addebito mossogli, seppur nella sua forma attenuata riconducibile all'incauta medicazione, aggravata, però, dalla riscontrata recidiva relativa alla decisione di appello n. 1659/15. Si reputa, pertanto, congrua la sanzione della multa di euro 1.000,00, oltre a quella del distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa in questione.

P. Q. M.

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del sig. **BECCHETTI Lucio** in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della multa di € 1.000,00 (mille/00) in considerazione della riscontrata recidiva relativa alla decisione di appello n. 1659/15, nonché del riconoscimento dell'ipotesi di incauta medicazione.

Ordina il distanziamento totale del cavallo **RICANDRO MSM** dall'ordine di arrivo del premio “Uronometro” disputatosi il 22.04.2015 all'ippodromo di Roma e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Il Componente estensore  
Avv. *Gaetano* **COCCOLI**

Il Presidente  
Avv. *Francesco* **FERRONI**



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO 25/16	UDIENZA DEL 17/5/2016	DECISIONE N. 092/16	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21 GIU 2016	IL SEGRETARIO 
---------------------	--------------------------	------------------------	---	-------------------

**LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA**

In composizione monocratica nella persona del Presidente Avv. Francesco Ferroni, riunita in Roma, presso la sede del dipartimento ICQRF del MIPAAF, sita in via XX Settembre n. 20, in data 17/5/2016, assistita dal Segretario Sig. Donato Antonio Liddi, ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Nel procedimento N° Ruolo 25/2016 contro:

ESPOSITO ANDREA, guidatore, nato a Lucca (LU) il 29/7/1988 e residente a Fucecchio (FI), via Dei Sorini n. 14 (assente),

**INCOLPATO**

Per essersi dichiarato partente, nel medesimo giorno, su due piazze diverse, in violazione della codifica A2, di cui all'Allegato del Regolamento delle Corse al Trotto

**FATTO**

Con comunicazione del 13/7/2015, la Giuria in funzione presso l'Ippodromo di SS. Cosma e Damiano informava la Procura della Disciplina che, in data 9/7/2015, il Sig. Andrea Esposito, dichiarato partente per la medesima giornata di corse presso il predetto Ippodromo, non assolveva all'impegno presentando autocertificazione. L'incolpato, tuttavia, il medesimo giorno, partecipava al convegno di corse presso l'Ippodromo di Montecatini.

Con atto di incolpazione depositato in data 12/4/2016, la Procura della Disciplina deferiva all'intestata Commissione il Sig. Esposito per i suddetti fatti.

All'udienza del 17/5/2016, non compariva né l'incolpato né un rappresentante della Procura della Disciplina.

Alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16, punto 1, del Regolamento di Procedura Disciplinare fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29/5/2012 e confermata dal MipAAF con nota del Direttore Generale del 30/10/2012, veniva disposta la prosecuzione della trattazione nonostante l'assenza di un rappresentante della Procura della Disciplina.

**DIRITTO**

Il fatto ascritto al Sig. Esposito nell'atto di incolpazione, vale a dire la violazione della codifica A2, di cui all'Allegato del Regolamento delle Corse al Trotto, risulta pienamente provato dalla documentazione agli atti.

Si ricorda infatti che la predetta codifica tipizza l'infrazione del "guidatore, allievo-guidatore o gentleman che non si presenti ad assolvere gli ingaggi della giornata (salvo casi di provata forza



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

*maggiori attestati da certificato medico, per quanto riguarda la condizione fisica, o autocertificazione, negli altri casi, da presentare entro 72 ore successive alla riunione di corse)".*

Orbene, risulta documentalmente provato che l'incolpato si dichiarava partente nel medesimo giorno (9/7/2015) su due piazze diverse e che partecipava a corse presso l'Ippodromo di Montecatini, nonostante avesse dichiarato di non poter assolvere agli impegni di guida.

P.Q.M.

Il Giudice, accertata la responsabilità disciplinare del Sig. Andrea Esposito, applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di guidatore per giorni 7 (sette).

Il Giudice Monocratico  
Avv. Francesco Ferroni



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I Istanza

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
022/16	24/05/2016	093/16	14 GIU 2016	

**LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA Istanza**

Riunita in camera di consiglio a Roma, presso la sede del MIPAAF, in Via XX Settembre 20, in data 24 Maggio 2016 con l'intervento dei Signori:

Avv. Stefano Grassi  
Avv. Leonardo Patanè  
Avv. Luca Ghelfi

Presidente f. f.  
Componente relatore  
Componente

assistita dal  
Sig. Donato Antonio LIDDI

Segretario

Ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Nel procedimento N° Ruolo 022/16 contro:

l'allenatore DI NAPOLI VINCENZO nato a Napoli (NA), il 05/09/1946 e residente in Via Tropea n. 33, Roma (RM).

**INCOLPATO**

di violazione dell'art. 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, in quanto il cavallo GOLDEN DOWN, da lui allenato, è stato trovato positivo alla sostanza "MELOXICAM" in occasione della disputa della corsa Premio "Malto" in data 19 luglio 2015, tenutasi presso l'Ippodromo di Tagliacozzo (AQ).

**FATTO**

Con atto di incolpazione del 08.04.2016, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti dell'allenatore Sig. DI NAPOLI VINCENZO, in quanto il cavallo GOLDEN DOWN era risultato positivo alla sostanza proibita "Meloxicam", a seguito degli accertamenti anti doping eseguiti in occasione della disputa del Premio "Malto" del 19 luglio 2015, tenutasi presso l'ippodromo di Tagliacozzo.

Venivano, quindi, trasmessi i risultati delle analisi, effettuate sul campione biologico (urina), relativo al citato cavallo, prelevato in occasione della predetta corsa, ove era stata riscontrata la positività alla sostanza " Meloxicam".

All'udienza del 24.05.2016, la Commissione di Disciplina di Prima Istanza dava atto dell'assenza del rappresentante della Procura della Disciplina, sebbene ritualmente avvisato. La stessa Commissione riteneva che l'assenza del rappresentante della Procura non fosse essenziale ai fini della validità della



## *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

predetta udienza, tenuto conto che essa viene svolta in camera di consiglio ed, invero, il rito previsto per le udienze in camera di consiglio, contempla l'audizione delle parti, solo se le stesse compaiono. Pertanto, il Presidente, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF con nota del 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione.

Il Presidente dava atto della regolarità delle notifiche.

Si dava, altresì, atto della documentazione inoltrata in data 24/05/2016 dallo Studio Legale Vellucci contenente la nomina del difensore Avv. Giampiero Vellucci e l'istanza di rinvio per motivi di salute dell'incolpato con allegato certificato medico attestante la patologia riscontrata da parte del medico Dott. Giuseppe Berrè.

Su tale richiesta di rinvio, la Commissione decideva a mezzo ordinanza con la quale rigettava tale istanza perchè il certificato medico prodotto era privo di timbro e di codice identificativo del medico nonché incongruente in merito ai giorni prescritti 2 rispetto ai 5 indicati dal difensore nella propria istanza e, per tale ragione, si disponeva di procedere.

All'udienza nessuno era presente per l'incolpato.

La Procura della Disciplina, nell'atto di incolpazione, chiedeva volersi affermare la responsabilità disciplinare dell'incolpato in relazione alla violazione contestata e disporre la sospensione di mesi due dalla relativa qualifica, la sanzione pecuniaria di euro 500,00 oltre il distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa imputata e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

### **DIRITTO**

Dal risultato delle analisi, effettuate sul campione di urina prelevato al cavallo nella corsa Premio "Malto" del 19.07.2015, è emersa in modo inequivocabile la positività alla sostanza "MELOXICAM", farmaco non steroideo ad azione antinfiammatoria.

L'assunzione di tale sostanza costituisce una violazione del regolamento antidoping.

Pertanto, in presenza della prova oggettiva dell'avvenuto doping, costituita dal risultato delle analisi, tenuto conto delle risultanze istruttorie, e non avendo l'incolpato fornito alcuna prova che l'evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo, o alcun elemento concreto e fondato in ordine alla presunta assunzione accidentale della sostanza rinvenuta nelle analisi, la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, all'allenatore quale esclusivo affidatario dello stesso cavallo.

In ordine alla richiesta di rinvio per motivi di salute la Commissione, come in precedenza spiegato, con ordinanza rigettava la richiesta in quanto priva di timbro e di codice identificativo del medico nonché incongruente relativamente ai 2 giorni prescritti rispetto ai 5 indicati dal difensore.

Conseguentemente, valutate le predette circostanze, la tipologia della sostanza rinvenuta e la condotta dell'incolpato con la presenza di una recidiva derivante dalla decisione n. 1644/2015 della Commissione di Appello, la pena viene raddoppiata e si ritiene congruo addebitare allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi 4 (quattro) oltre alla multa di euro 1.000,00 (mille/00) ed il distanziamento totale del cavallo Golden Down dall'ordine di arrivo del Premio "Malto" del 19 luglio 2015, tenutosi presso l'Ippodromo di Tagliacozzo e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

**P.Q.M.**



*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. DI NAPOLI VINCENZO in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi 4 (quattro) oltre alla multa di € 1.000,00 (mille/00) in considerazione della riscontrata recidiva relativa alla decisione n. 1644/2015 della Commissione di Appello. Ordina il distanziamento totale del cavallo GOLDEN DOWN dall'ordine di arrivo del Premio " Malto" disputatosi il 19/07/2015 all'ippodromo di Tagliacozzo e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

L'Estensore

Il Presidente f. f.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO 26/16	UDIENZA DEL 17/5/2016	DECISIONE N. <b>094/16</b>	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL <b>21 GIU 2016</b>	IL SEGRETARIO 
---------------------	--------------------------	-------------------------------	--	-------------------

**LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA**

In composizione monocratica nella persona del Presidente Avv. Francesco Ferroni, riunita in Roma, presso la sede del dipartimento ICQRF del MIPAAF, sita in via XX Settembre n. 20, in data 17/5/2016, assistita dal Segretario Sig. Donato Antonio Liddi, ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Nel procedimento N° Ruolo 26/2016 contro:

MIGHELI FRANCESCO, allenatore, nato a Ozieri (SS) il 22/11/1980 e residente a Chilivani Ozieri (SS), Piazza degli Asfodeli n. 4 (assente),

**INCOLPATO**

Per violazione dei principi di correttezza, dignità e probità di cui all'art. 1 delle Norme di Procedura Disciplinare

**FATTO**

Con comunicazione del 13/7/2015, il Presidente dell'Ippodromo di Chilivani Ozieri informava la Procura della Disciplina che, in data 7/7/2015, il Sig. Migheli Francesco chiedeva di entrare nel predetto Ippodromo per consegnare una fornitura di fieno alla scuderia del padre. Tuttavia, l'incolpato non consegnava alcuna fornitura di fieno, ma piuttosto abbandonava nell'Ippodromo dodici grandi sacchi di rifiuti.

Con atto di incolpazione depositato in data 12/4/2016, la Procura della Disciplina deferiva all'intestata Commissione il Sig. Migheli per i suddetti fatti.

All'udienza del 17/5/2016, non compariva né l'incolpato né un rappresentante della Procura della Disciplina.

Alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16, punto 1, del Regolamento di Procedura Disciplinare fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29/5/2012 e confermata dal MipAAF con nota del Direttore Generale del 30/10/2012, veniva disposta la prosecuzione della trattazione nonostante l'assenza di un rappresentante della Procura della Disciplina.

**DIRITTO**

Il fatto ascritto al Sig. Migheli Francesco nell'atto di incolpazione, vale a dire la violazione dei principi di correttezza, dignità e probità di cui all'art. 1 delle Norme di Procedura Disciplinare, risulta pienamente provato dalla documentazione agli atti.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

In particolare, la circostanza che l'incolpato, in data 7/7/2015, abbandonava nell'Ippodromo di Chilivani Ozieri dodici grandi sacchi di rifiuti risulta provata dalla dichiarazione datata 8/7/2015 del Sig. Giovanni Mancioni, dipendente della Vigilpol, acquisita agli atti.

P.Q.M.

Il Giudice, accertata la responsabilità disciplinare del Sig. Francesco Migheli, applica allo stesso la sanzione della multa di € 750,00 (settecentocinquanta/00).

Il Giudice Monocratico  
Avv. Francesco Ferroni



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO 56/15	UDIENZA DEL 17/5/2016	DECISIONE N. 095/16	DEPOSITATA IN SEGRETERIA II 21 GIU 2016	IL SEGRETARIO 
---------------------	--------------------------	------------------------	---	-------------------

**LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA**

In composizione monocratica nella persona del Presidente Avv. Francesco Ferroni, riunita in Roma, presso la sede del dipartimento ICQRF del MIPAAF, sita in via XX Settembre n. 20, in data 17/5/2016, assistita dal Segretario Sig. Donato Antonio Liddi, ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Nel procedimento N° Ruolo 56/2015 contro:

CHIMAX S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, proprietaria, codice fiscale e partita iva 05187950638, con sede legale in Napoli (NA), via Piave n. 55 (assente);

GAETANO PAOLA MARIA, allenatrice, codice fiscale GTNPMR63P62F839C, nata a Napoli (NA), il 22/9/2063 e residente in Pozzuoli (NA), via Solfatarata n. 157.

entrambi assenti ma assistiti dall'Avv. Massimiliano Capuzi, sostituito dall'Avv. Stefano Ricci.

**INCOLPATI**

Per aver fatto partecipare a corse il cavallo Luna Park dopo il Palio di Fermo in violazione dell'art. 72 del Regolamento ex Jockey Club, in data 23 e 30 agosto 2014

**FATTO**

A seguito di accertamenti effettuati dal Ministero della Salute e dal Comitato Organizzatore del Palio di Fermo, emergeva che il cavallo Luna Park, di proprietà della Chimax s.r.l. ed allenato dalla Sig.ra Gaetano Maria Paolo, in data 15/8/2014, partecipava alla riunione non autorizzata del Palio dell'Assunta di Fermo e che, successivamente, il predetto cavallo partecipava altresì alle corse Premio Capo Passero presso l'Ippodromo di Napoli, in data 23/8/2014 e 30/8/2014.

Con atto di incolpazione depositato in data 31/7/2015, la Procura della Disciplina deferiva all'intestata Commissione la Chimax s.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore* e la Sig.ra Paola Maria Gaetano per i suddetti fatti.

All'udienza del 17/5/2016, non comparivano né gli incolpati né un rappresentante della Procura della Disciplina.

Alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16, punto 1, del Regolamento di Procedura Disciplinare fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29/5/2012 e confermata dal Mipaaf con nota del Direttore Generale del 30/10/2012, veniva disposta la prosecuzione della trattazione nonostante l'assenza di un rappresentante della Procura della Disciplina. Compariva invece, in sostituzione dell'Avv. Massimiliano Capuzi, l'Avv. Stefano Ricci, il quale si riportava alle memorie difensive agli atti.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

**DIRITTO**

Il fatto ascritto alla Chimax s.r.l. e alla Sig.ra Gaetano nell'atto di incolpazione, vale a dire la violazione dell'art. 72 del Regolamento ex Jockey Club, risulta pienamente provato dalla documentazione agli atti.

Il predetto articolo statuisce infatti che *“i cavalli che hanno partecipato ad una riunione non autorizzata, non possono partecipare ad alcuna corsa in riunioni riconosciute od autorizzate per un periodo di 24 mesi”*.

Orbene, la partecipazione del cavallo Luna Park al Palio dell'Assunta di Fermo del 15/8/2014 appare provata dalla e-mail del Vice Presidente del Comitato Cavalcata dell'Assunta agli atti, oltreché dalla nota del Comitato dell'Assunta del 26/4/2016, resa a seguito del provvedimento istruttorio dell'intestata Commissione del 15/3/2016, in cui si legge: *“tra i cavalli partecipanti alla visita del 13 agosto vi era sicuramente Luna Park in quanto il personale addetto ha controllato i relativi documenti; nella data del 15 agosto non vengono ripetute le visite né controllati i microchip, siamo solo sicuri che i nomi assegnati ai cavalli per la corsa erano gli stessi indicati il giorno 13, altro non è dimostrabile”*.

Non appare pertanto raggiunta la prova della circostanza riferita dalla difesa delle incolpate, vale a dire che il cavallo Luna Park non abbia mai partecipato al Palio dell'Assunta di Fermo del 15/8/2014, essendo stato sostituito da altro cavallo grigio nell'immediatezza della gara.

Infatti, la testimonianza resa dal Sig. Salvatore Imperatore, amministratore della società SSIM s.r.l., il quale riferiva di aver fatto partecipare al Palio di Fermo del 2014 il cavallo Tourer, di proprietà della SSIM s.r.l., in sostituzione del cavallo Luna Park, dopo essere stato contattato dall'Organizzazione del Palio qualche giorno prima del 15/8/2014, appare inattendibile alla luce della nota del Comitato dell'Assunta del 26/4/2016.

Parimenti destituito di efficacia probatoria risulta l'assegno bancario (n. 0025316648-06 del 18/8/2014 tratto dalla Carifermo) intestato alla società SSIM s.r.l., prodotto dalla difesa delle incolpate, dato che il Comitato dell'Assunta, nella predetta nota del 26/4/2016 chiariva: *“l'assegno è stato intestato ad una scuderia diversa in quanto il proprietario del cavallo partecipante, a voce, ha chiesto espressamente di intestare l'assegno alla SSIM s.r.l.”*

In ogni caso, se le incolpate fossero state in buona fede, avrebbero potuto/dovuto dichiarare, già al momento dell'asserita sostituzione, e non per la prima volta nel presente procedimento, che il cavallo dichiarato partente non era Luna Park.

Documentalmente provata, e peraltro non contestata, risulta anche la partecipazione del cavallo Luna Park, successivamente al Palio dell'Assunta di Fermo, alle corse Premio Capo Passero, in data 23 e 30/8/2014, presso l'Ippodromo di Napoli.

A tal riguardo, la dichiarazione mendace rilasciata dal legale rappresentante della Chimax s.r.l. appare violare l'art. 1 delle Norme di Procedura Disciplinare, nonché i principi di correttezza e lealtà sottesi all'Ordinamento ippico.

Infondata risulta infine l'eccezione sollevata dalla difesa dall'incolpato in merito alla presunta illegittimità dell'art. 72 del Regolamento in quanto modificato con decreto del Direttore Generale n. 47547 del 2/7/2015. Infatti, al di là della circostanza che i fatti di cui al presente procedimento sono anteriori alla suddetta modifica, l'art. 72 è a tutt'oggi in vigore dato che, con decreto della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 7/8/2015, è stata disposta la sospensione del decreto n. 47547 del 2/7/2015.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

P.Q.M.

Il Giudice, dichiara la responsabilità disciplinare degli incolpati Sig.ra Paola Maria Gaetano in qualità di allenatrice e della società Chimax s.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore* e applica la sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 3 (tre) alla Sig.ra Paola Maria Gaetano e la sospensione dalla qualifica di proprietaria per mesi 3 (tre) alla società Chimax s.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore* oltre alla sanzione della multa di € 500,00 (cinquecento). Dispone il distanziamento totale dall'ordine di arrivo del cavallo Luna Park relativamente ai premi: Capopassero, disputatosi il 23/8/2014 a Napoli e Capopassero, disputatosi il 30/8/2014 a Napoli.

Il Giudice Monocratico  
Avv. Francesco Ferroni